

Modifiche in materia d'indagini preliminari

Articolato

Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili.

All'art. 360, comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata entro cinque giorni dalla riserva, a pena d'inammissibilità. La riserva divenuta inefficace non può essere nuovamente formulata ».

Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari.

All'art. 407, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'art. 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere ».

Art. 415 c.p.p. Reato commesso da persone ignote.

All'art. 415, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente inciso:

« , indicando la data di decorrenza del termine di cui all'art. 405 comma 2 ».

Relazione di accompagnamento

(a) La prima modifica, in tema di riserva di incidente probatorio, ha carattere acceleratorio. Nella vigente disposizione, la mancanza di un termine entro cui deve essere promosso l'incidente probatorio consente, di fatto, alla persona sottoposta alle indagini di impedire gli accertamenti del pubblico ministero. Si prevede, così, un ristretto, ma comunque congruo, termine entro cui la persona sottoposta alle indagini, che abbia fatto riserva, deve richiedere (a pena d'inammissibilità) l'incidente. La sua inosservanza non impedirà il compimento degli accertamenti del pubblico ministero e, in ogni caso, se divenuta inefficace non potrà essere riproposta.

(b) La seconda modifica attua le indicazioni provenienti dalla Commissione in ordine alla necessità di dare maggiore concretezza al fatto che le indagini preliminari devono avere un termine di durata prestabilito. Si tratta di delimitare il periodo entro il quale sia consentito al pubblico ministero effettuare le indagini e alla persona sottoposta alle indagini di aver certezza sui tempi investigativi massimi.

La problematica della ritardata iscrizione è stata ritenuta dalla Commissione una delle problematiche di maggiore delicatezza per le indiscutibili interrelazioni che essa ha con aspetti diversi dalla procedura, fra i quali si annovera quello afferente al controllo del potere spettante sul punto al pubblico ministero.

A fronte di una giurisprudenza che, pur rendendosi conto della delicatezza del tema - atteso che iscrivere con ritardo una notizia o la persona alla quale attribuire il reato significa dilatare arbitrariamente i tempi delle indagini- ha costantemente affermato che la ritardata iscrizione non dà luogo a sanzioni

processuali, potendo avere riverberi sul piano penale e disciplinare, la Commissione si è impegnata a dare maggiore concretezza al principio di durata certa delle indagini. In tal senso, si è stabilito che la inutilizzabilità degli atti delineata all'art. 407, comma 3 c.p.p. riguardasse unicamente gli atti compiuti oltre il termine previsto. In tale direzione si colloca la modifica della norma appena citata e disposta al fine di contrastare le prassi devianti che vedono il pubblico ministero auto-attribuirsi ampi poteri discrezionali in ordine ai tempi d'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito.

Lasciando inalterato il meccanismo stabilito all'art. 335 c.p.p., la Commissione ha inteso attribuire al giudice il potere di verificare la tempestività dell'iscrizione e, se occorre, di retrodatarla al momento nel quale doveva essere effettuata, con la conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine che si pongano "a valle" rispetto al termine massimo computato dalla data (oggettiva e/o soggettiva) individuata dal giudice.

Inoltre, pur nella consapevolezza che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'inutilizzabilità degli atti per decorrenza dei termini di indagine è dichiarabile soltanto a richiesta di parte e non è rilevabile né deducibile per la prima volta in sede d'impugnazione, al fine di evitare eccessivi irrigidimenti si è, comunque, ritenuto di lasciare alla giurisprudenza la possibilità di orientarsi liberamente sul regime di rilevanza del vizio, non potendosi escludere che gli atti di indagine "tardivi" possano essere favorevoli alla posizione della persona sottoposta alle indagini.

(c) In analogia prospettiva si colloca la scelta d'intervenire sull'art. 415 c.p.p. Al fine di rendere effettiva la tutela soggettiva e oggettiva (obbligatorietà dell'azione penale) che il meccanismo riguardante il procedimento contro ignoti è chiamato, anche nell'ambito del sistema dei tempi di durata delle indagini, a svolgere, si sostituisce il semplice potere del giudice di ordinare al P.M. l'iscrizione soggettiva, con il potere di retrodatare il momento nel quale l'iscrizione nominativa doveva essere effettuata, con conseguente inutilizzabilità – anche in questo caso - degli atti compiuti fuori termine ai sensi dell'art. 405, comma 2 c.p.p.. In conclusione, la modifica intende operare unicamente un'esplicitazione di quanto già impone l'art. 415, comma 3 c.p.p..